

REGIONE VENETO  
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO  
PROVINCIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

COMUN DE ANPEZO

REGOLAMENTO

DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 27.11.2015 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 24.02.2016**

## INDICE

|  |        |
|--|--------|
| Articolo 1 – Oggetto .....   | Pag. 3 |
| Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta .....                            | Pag. 3 |
| Articolo 3 – Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari ..... | Pag. 4 |
| Articolo 4 – Esenzioni .....   | Pag. 4 |
| Articolo 5 – Misura dell'imposta .....   | Pag. 4 |
| Articolo 6 – Il gestore della struttura ricettiva .....                              | Pag. 4 |
| Articolo 7 – Obblighi di dichiarazione .....   | Pag. 5 |
| Articolo 8 – Versamenti .....  | Pag. 5 |
| Articolo 9 – Attività di accertamento dell'imposta .....                             | Pag. 5 |
| Articolo 10 – Sanzioni .....   | Pag. 6 |
| Articolo 11 – Riscossione coattiva .....   | Pag. 6 |
| Articolo 12 – Rimborsi .....   | Pag. 6 |
| Articolo 13 – Contenzioso .....  | Pag. 6 |
| Articolo 14 – Funzionario responsabile dell'imposta .....                            | Pag. 6 |
| Articolo 15 – Disposizioni transitorie e finali .....                                | Pag. 7 |

## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Cortina d'Ampezzo ai sensi dall'art. 4 del D.Lgs. del 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 15.12.1997.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

## **Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. Dal 1 gennaio 2016 è istituita nel Comune di Cortina d'Ampezzo l'Imposta di Soggiorno.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo.
3. Per strutture ricettive si intendono quelle definite dalla normativa vigente – regionale, statale, ecc. - in materia di turismo e attività agrituristica, qui di seguito elencate a titolo esemplificativo e non limitativo:

### **STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE**

- ALBERGHI a 4 stelle e superiori
- ALBERGHI a 3 stelle
- ALBERGHI a 2 stelle
- ALBERGHI a 1 stella
- ALBERGO diffuso
- R.T.A. - Residenza Turistico-Alberghiera

### **STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE**

- Attività ricettive in esercizi di ristorazione
- Residence
- Unità abitative ammobiliate ad uso turistico
- Attività ricettive a conduzione familiare – Bed and breakfast
- Esercizi di Affittacamere
- Case religiose di ospitalità
- Foresterie per turisti
- Case per ferie
- Rifugi escursionistici
- Rifugi alpini
- Altre strutture ricettive extra alberghiere (ad esempio: attività ricettive in residence rurali, ostelli per la gioventù, Centri soggiorno studi, residenze d'epoca extra alberghiere, ecc.)

### **STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO**

- Campeggi

### **ATTIVITA' AGRITURISTICHE**

- Attività agrituristiche

### **Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Cortina d'Ampezzo, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Il regolamento non crea alcuna responsabilità in capo ai gestori delle strutture ricettive in ordine al pagamento dell'imposta, che colpisce solo ed esclusivamente i soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive medesime.

### **Articolo 4 – Esenzioni**

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Cortina d'Ampezzo;
- i minori entro il dodicesimo anno di età;
- gli appartenenti alle forze dell'ordine, della protezione civile, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione:
  - tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale;
  - gli appartenenti alle associazioni di volontariato;
- i lavoratori dipendenti che soggiornano nel Comune di Cortina d'Ampezzo per motivi di lavoro.

### **Articolo 5 - Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive indicate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dall'organo comunale competente in base alle vigenti disposizioni normative.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2 l'imposta è dovuta fino ad un massimo di 5 giorni consecutivi.

### **Articolo 6 – Il gestore della struttura ricettiva**

1. Il gestore della struttura ricettiva svolge i seguenti adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta di soggiorno:
  - a) informare i propri ospiti sull'applicazione ed entità dell'imposta di soggiorno;
  - b) effettuare la dichiarazione di cui al successivo articolo 7;
  - c) riscuotere l'imposta, inderogabilmente entro il momento della partenza, rilasciando agli ospiti della struttura ricettiva la quietanza del suo avvenuto versamento;
    - c.1) in caso di rifiuto a versare l'imposta, il gestore fa compilare e firmare all'ospite una dichiarazione; tale dichiarazione va conservata dal gestore per eventuali controlli;
    - c.2) nel caso in cui l'ospite della struttura ricettiva si rifiuti di compilare o sottoscrivere la dichiarazione di cui al precedente punto c.1) il gestore della stessa redigerà e firmerà una dichiarazione su quanto accaduto, con i dati del cliente;

- d) versare al Comune le somme riscosse, con le modalità di cui al successivo articolo 8.
2. L'Amministrazione Comunale può predisporre apposita modulistica da utilizzare per le dichiarazioni di cui al presente articolo.

#### **Articolo 7 - Obblighi di dichiarazione**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cortina d'Ampezzo sono tenuti ad informare i propri ospiti esponendo in appositi spazi un cartellino plurilingue redatto dall'Amministrazione Comunale relativo all'applicazione e all'entità dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara trimestralmente al Comune di Cortina d'Ampezzo il numero di pernottamenti. La dichiarazione deve essere presentata entro il giorno quindici del mese successivo al trimestre di riferimento.
3. La dichiarazione deve essere compilata e presentata anche nell'ipotesi in cui non vi siano stati pernottamenti.
4. La dichiarazione di cui al comma 2 o di cui al comma 3 è trasmessa su supporto cartaceo sino alla definizione da parte dell'amministrazione comunale di apposita procedura telematica.
5. L'Amministrazione Comunale può predisporre apposita modulistica da utilizzare per le dichiarazioni di cui al presente articolo.

#### **Articolo 8 - Versamenti**

1. I soggetti che pernottano presso la struttura ricettiva, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della stessa.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede:
  - a) alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza;
  - b) al versamento al Comune di Cortina d'Ampezzo delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno.
3. Il versamento di cui al precedente comma 2, lettera b) va effettuato dal gestore della struttura ricettiva entro il giorno quindici del mese successivo al trimestre di riferimento mediante versamento diretto o bonifico bancario presso la tesoreria comunale.

#### **Articolo 9 – Attività di accertamento dell'imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale può inoltre:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - c) individuare forme di collaborazione con operatori o associazioni di categoria operanti sul territorio o enti ed istituzioni al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti, con particolare riferimento ai dati

concernenti le unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate, anche attraverso la consultazione del modello “ISTAT C/59” relativo alla rilevazione statistica delle presenze e degli elenchi delle case e degli appartamenti in affitto;

- d) individuare forme di collaborazione con altri Enti ed Istituzioni al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti.

#### **Articolo 10 - Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e successive modifiche.
2. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta la sanzione irrogata si aggiunge all'importo non versato che è comunque dovuto.
3. In caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze, la sanzione irrogata si aggiunge alla dichiarazione, che il gestore della struttura ricettiva deve comunque rilasciare.

#### **Articolo 11 - Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 12 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Cortina d'Ampezzo da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento.

#### **Articolo 13 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

#### **Articolo 14 – Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario responsabile provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

### **Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di tributi locali.